



COMUNE di VALLEDOLMO

PROV. di PALERMO

*REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DEL GARANTE DELLA
PERSONA DISABILE*

*CONTENENTE LE MODIFICHE APPROVATE CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 52 DEL 19
NOVEMBRE 2010.*



COMUNE DI VALLEDOLMO

PROV. DI PALERMO

.....^^^.....

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL “GARANTE DELLA PERSONA DISABILE”.

ART. 1

Presso il Comune di Valledolmo è istituito l'Ufficio del “Garante della persona disabile”.

ART. 2

L'Ufficio del Garante della persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale scelto e nominato dal Sindaco tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni rappresentative degli interessi dei disabili operanti nel territorio comunale. La carica del Garante della persona disabile è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Amministratore presso il Comune di Valledolmo.

ART. 3

L'incarico ha carattere onorario, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 4

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante della persona disabile dagli uffici del Comune. Il relativo personale dovrà essere scelto sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità.

ART. 5

Il Garante della persona disabile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte ove si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al disabile, provenienti:

- Da un disabile o da un suo familiare;
- Dall'associazione a cui risulta iscritto il disabile;
- Da qualsiasi altro soggetto interessato.

In esito ai fatti lamentati, il garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro venti giorni.

In caso di mancata risposta il garante metterà a formale conoscenza dell'omissione il Dirigente della struttura e, dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri 15 giorni, esporrà i fatti al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale con lettera.

Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'autore della segnalazione, all'ufficio interessato e per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Il garante assicurerà l'informazione agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, attraverso i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, su tutte le normative riguardanti il Settore.

ART. 6

Il Garante rivolge indicazioni ai dirigenti degli uffici Statali, Comunali, Provinciali, Regionali ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi alla persona disabile, il garante può esprimere parere consultivo, non vincolante in sede di commissione, qualora invitato.

ART. 7

Il Garante della persona disabile ha il potere di accedere agli uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone disabili nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche.

ART. 8

Il Garante richiama gli uffici al rispetto delle modalità e dei termini previsti, in via generale, dalle norme regionali e nazionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone disabili.

Qualora a seguito del primo richiamo l'ente non provvede, il Garante ne darà notizia per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente della struttura interessata.

ART. 9

Il Garante della persona disabile segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti alla applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio alla persona disabile, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare verso gli impiegati che hanno determinato il danno. Se l'omissione è direttamente imputabile al responsabile della struttura la segnalazione verrà rivolta all'Ufficio sovra ordinato ed al Sindaco. Se il non corretto comportamento assume le connotazioni di reato costituirà oggetto di esposto agli organi giurisdizionali competenti.

ART. 10

Annualmente **entro la data di approvazione del Consuntivo**, il Garante della persona disabile presenta una relazione sulla attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.

ART. 11

Il Sindaco relaziona annualmente **entro la data di approvazione del Consuntivo**, per iscritto al Consiglio Comunale in ordine al funzionamento del Garante della persona disabile, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate. Copia della relazione sarà trasmessa al Presidente della Regione Siciliana ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

ART. 12

L'incarico viene svolto a titolo gratuito.